



ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ODV

NOVITÀ MODELLO 730/2021

APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

LUNEDÌ 15 MARZO 2021

dalle 19.30 alle 21.00

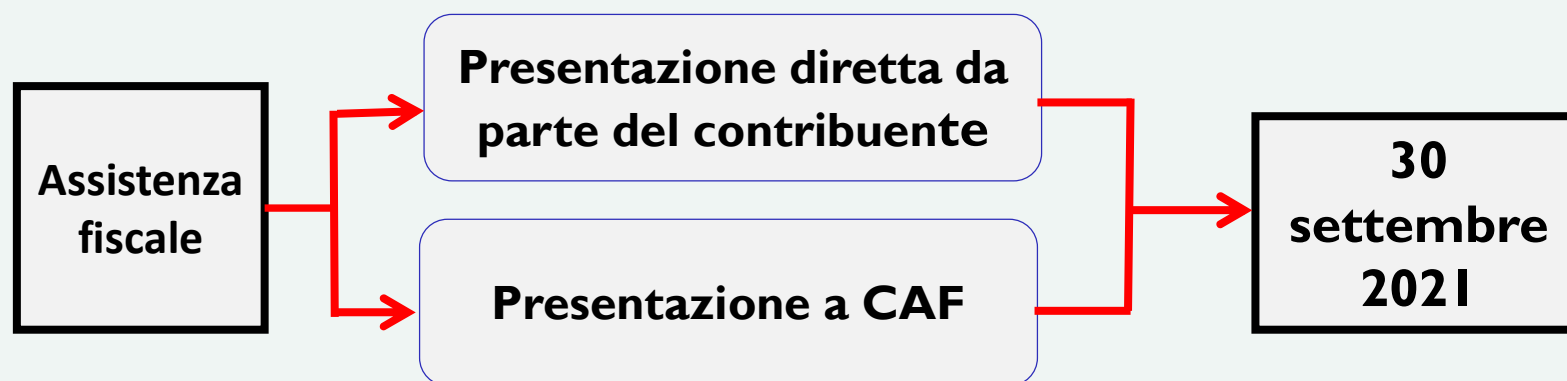
con Graziano De Munari - Caf Cisl

Argomento - Principali novità 730	Slide
Mod.730 - Tempi di consegna	4 - 6
Scelte 8 e 5 e 2 per mille	7 - 9
Redditi fabbricati – affitti non percepiti	10
Reddito lavoro dipendente – riduzione pressione fiscale	11 - 13
Oneri detraibili – obbligo tracciabilità	14 -16
Oneri detraibili – termini nei tempi covid	17 -18
Oneri detraibili – limite agevolazione spese veterinarie	19 -20
Erogazioni Liberali emergenza covid	21
Assicurazione eventi calamitosi	22
Detrazione bonus facciate	23 -25
Superbonus 110 – cessione credito, sconto fattura	26 - 30

Argomento – Agevolazioni disabilità	Slide
Il soggetto diversamente abile	31 - 36
Le principali agevolazioni fiscali	37 - 38
Detrazioni per figli a carico	39 - 40
Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici	41 - 50
Agevolazione acquisto auto	51 - 79
Spese assistenza personale	80 - 82
Spese assistenza specifica	83 - 87
Link Utili	88

730/2021

TERMINI DI CONSEGNA/INVIO MODELLO 730



I conguagli vengono effettuati sulla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o sulla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono presentare il 730/2021 se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo, purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

730/2021

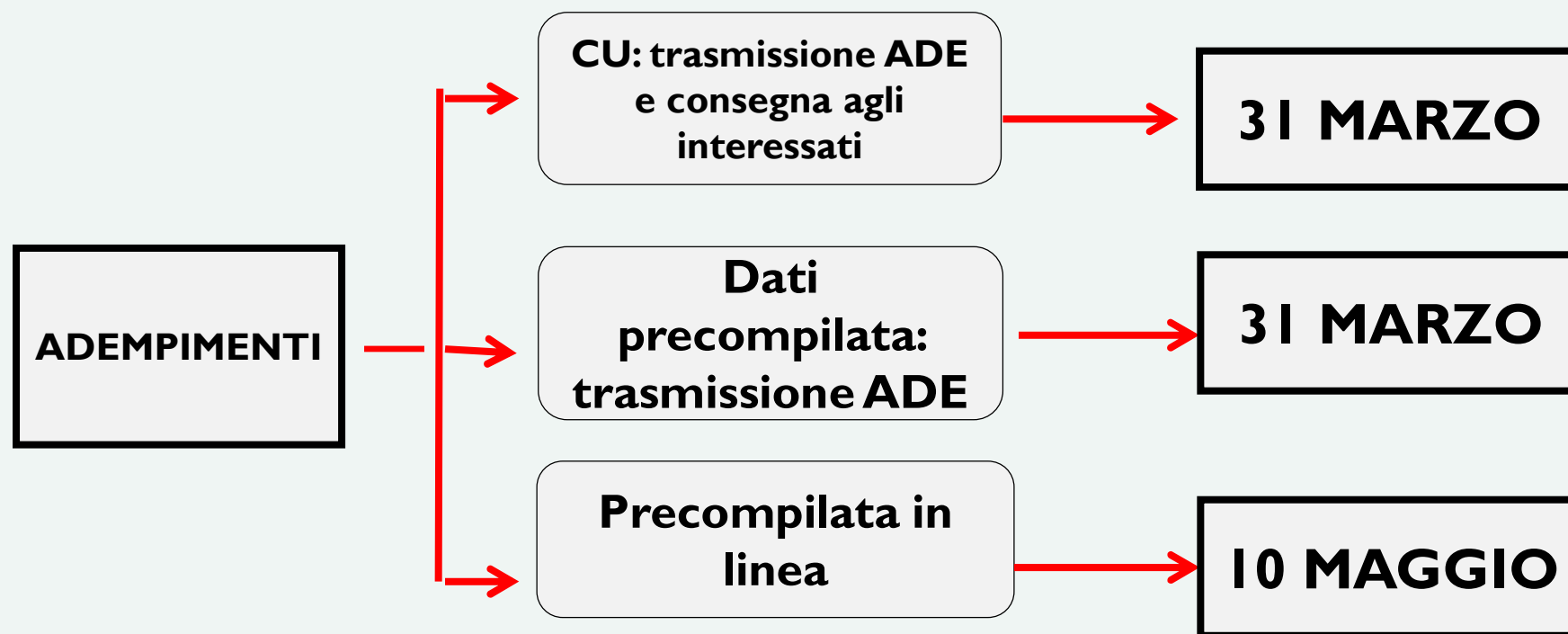
TERMINI DI CONSEGNA/INVIO MODELLO 730

Le somme a credito/debito sono rimborsate/trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio a partire dal 2° mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

730/2021

TERMINI DI CONSEGNA/INVIO MODELLO 730



Date aggiornate con decreto «sostegni» in corso di emissione

730/2021

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐ 	CHIESA CATTOLICA 	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE 	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE 	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA 	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG) 		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

730/2021

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

730/2021

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE	
FIRMA	

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE																				
FIRMA																				
Indicare il codice fiscale del beneficiario	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																			

novità

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

730/2021

REDDITI DEI FABBRICATI

DISCIPLINA DEI CANONI NON PERCEPITI



730/2021

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

BONUS IRPEF
(fino al 30 giugno 2020)



L'art. 3, comma 1, D.L. n. 3/2020 ha disposto, dal 1° luglio 2020, l'abrogazione del comma 1-bis, art. 13, TUIR, nel quale era prevista la disciplina del cd. “**bonus IRPEF**”.

Detto bonus, **riconosciuto fino al 30 giugno 2020**, consiste in un credito pari a **€ 960,00** per i possessori di **reddito complessivo non superiore a € 24.600,00**; in caso di superamento del predetto limite, il credito **decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600,00**.

730/2021

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E
ULTERIORE DETRAZIONE
(dal 1 ° luglio 2020)



** In realtà la detrazione trova applicazione in base al reddito mediante una formula differenziata*

730/2021

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Come detto, l'importo dell'ulteriore detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinata sulla base di due diverse equazioni

Fra 28.000 e 35.000 € l'importo è pari a:

$$480 + 120 \times \left[\frac{35.000 - r}{7.000} \right]$$

per $r =$ reddito complessivo

Fra 35.000 e 40.000 € l'importo è pari a:

$$480 \times \left[\frac{40.000 - r}{5.000} \right]$$

per $r =$ reddito complessivo

Di conseguenza, l'importo della detrazione è pari a 600 € in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.001 euro a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

«La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale»

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Prova della tracciabilità

Ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

In mancanza di tale documentazione, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

SPESE INTERESSI PASSIVI 1/2

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconducibile ad una causa di forza che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza. Tenuto conto che la destinazione dell'immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l'espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 - *in base ai D.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che hanno impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale* – **il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020).**

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

SPESE INTERESSI PASSIVI 2/2

Tale principio può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui ipotecari per l'abitazione principale.

Risposta a interpello 05.01.21 n. 6, relativo all'acquisto di immobile sottoposto a ristrutturazione edilizia.

Risposta a interpello 05.01.21 n. 8, relativo all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

SPESE VETERINARIE

**Aumento del limite massimo detraibile
spese veterinarie
da euro 387,34 a euro 500**

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

SPESE VETERINARIE

Con **nota del 5 agosto 2020** il MEF ha chiarito (in risposta a richiesta di Federfarma) che le spese per l'acquisto di farmaci veterinari potranno continuare ad essere detratte, nella misura del 19%, da parte dei cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, anche se pagate in contanti in farmacia.

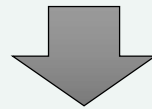
Se invece i farmaci vengono consegnati dal veterinario, nell'ambito della propria attività, la deroga alla tracciabilità dei pagamenti opera solo nel caso in cui la prestazione del veterinario sia resa in regime di SSN (nell'ambito di strutture pubbliche o private accreditate).

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID-19

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono portare in **detrazione** il **30% delle erogazioni liberali** in denaro e in natura effettuate nel 2020 a favore dello **Stato**, delle **regioni**, degli **enti locali territoriali** (comuni, province, città metropolitane), di **enti o istituzioni pubbliche** (ad esempio, aziende ospedaliere, Asl, università, Protezione civile), di **fondazioni e associazioni** legalmente riconosciute **senza scopo di lucro**, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus**.



L'ammontare della detrazione non potrà essere superiore a 30.000 €. Sono ammesse solo le erogazioni effettuate con **strumenti tracciabili**.

730/2021

QUADRO E – ONERI DETRAIBILI

ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI CON DETRAZIONE 90%

Qualora si attuino **interventi contro il rischio sismico** che beneficino del **Superbonus** al 110% e il contribuente decida di optare per la **cessione del credito ad un'impresa di assicurazione**, stipulando contestualmente una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la **detrazione spettante per i premi assicurativi** versati (prevista nella misura del 19%) è **elevata al 90%**.

La detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta!
L'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito relativo al sismabonus ma non quello corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

730/2021

DETRAZIONE BONUS FACCIATE 1/3

Bonus facciate - indicazioni generali

E' una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.

Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

730/2021

DETRAZIONE BONUS FACCIATE

2/3

Importo detrazione e fruizione

La detrazione è riconosciuta nella **misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020** o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

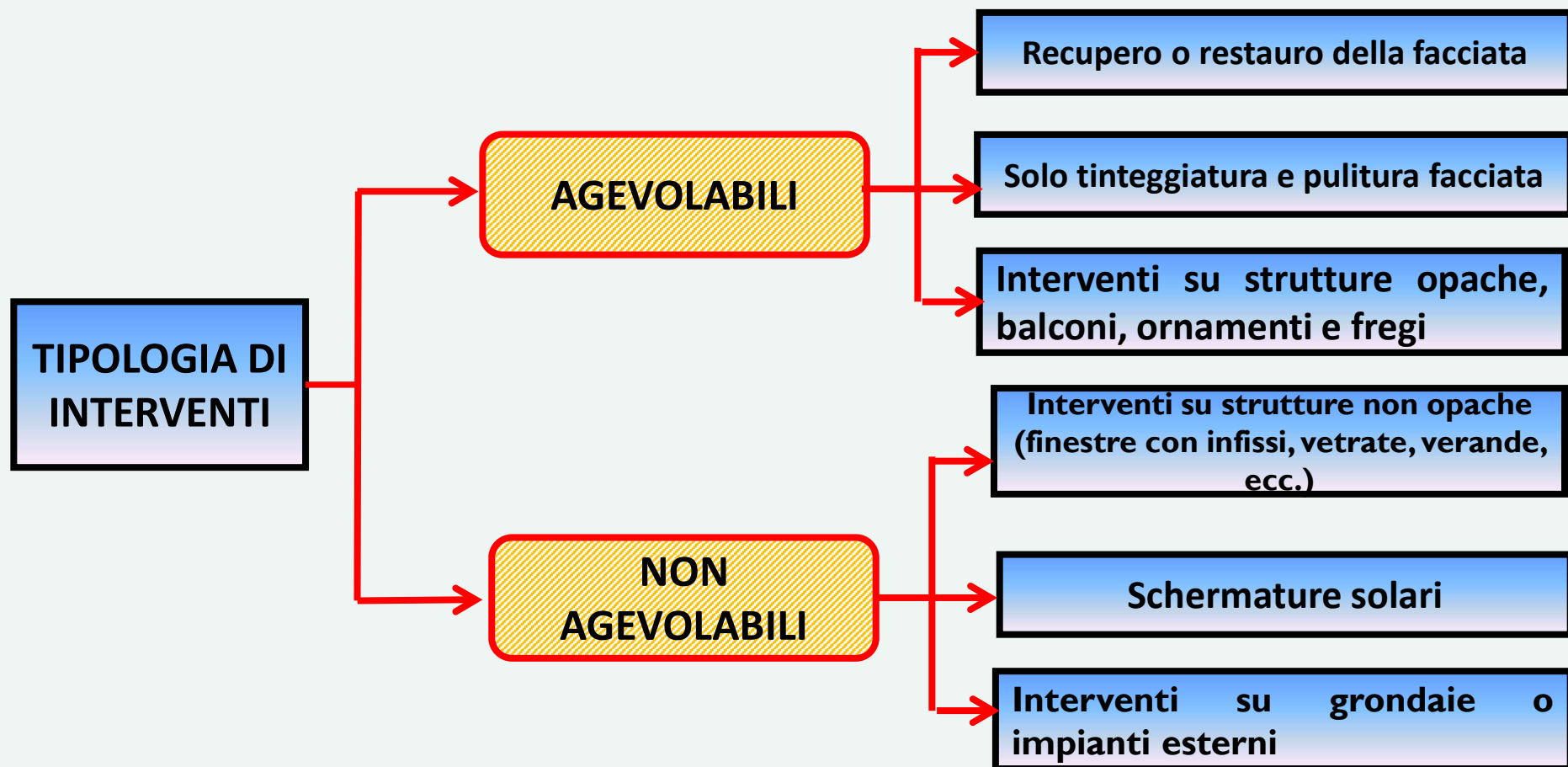
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” **non sono previsti limiti massimi di spesa** né un limite massimo di detrazione.

730/2021

DETRAZIONE BONUS FACCIATE

3/3



730/2021

IL SUPERBONUS 110

Il decreto Rilancio, ha incrementato al **110%** l'aliquota di detrazione delle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione è da **ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo** e spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base **ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.**

730/2021

IL SUPERBONUS 110

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO FATTURA

Il Decreto Rilancio all'art.121 ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto, non è solo per il superbonus 110 ma anche per altre tipologie di spese (in precedenza esclusi da tale opportunità) sostenute negli anni 2020-2021.

730/2021

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO FATTURA

GLI INTERVENTI AMMESSI ALLE OPZIONI ALTERNATIVE

- Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, lett. a) e b) del TUIR): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti comuni e su singole unità immobiliari residenziali;
- Efficienza energetica (art. 14, DL n. 63/2013, art. 119, commi 1 e 2; DL n. 34/2020): ecobonus ordinario e superbonus;
- Adozione misure antisismiche (art. 16, commi da 1 bis a 1 septies, DL n. 63/2013; art. 119, comma 4, DL n. 34/2020): sismabonus ordinario, e superbonus;
- Recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220, L. n. 160/2019): bonus facciate;
- Installazione di impianti fotovoltaici (art. 16 bis, lett. h) del TUIR; art. 119, commi 5 e 6, DL n. 34/2020). Gli altri interventi alla lett. h) sono esclusi dalla possibilità di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione;
- Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16 ter, DL n. 63/2013; art. 119, comma 8, DL n. 34/2020).

730/2021

UTILIZZO DIRETTO

CESSIONE CREDITO – SCONTO FATTURA

UTILIZZO DIRETTO: l'opzione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti in **no tax area** o dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario**.

Il soggetto beneficiario detrae, dall'imposta sul reddito calcolata nella dichiarazione, una determinata percentuale della spesa sostenuta (dal 50% al 110%) in un determinato numero di rate (5 o 10), in base agli interventi eseguiti.

La detrazione fruibile non può essere superiore all'imposta dovuta dal contribuente. In caso di incapacienza la detrazione non può essere recuperata in periodi di imposta successivi.

730/2021

UTILIZZO DIRETTO

CESSIONE CREDITO – SCONTO FATTURA

ALTRE OPZIONI: ai fini dell'esercizio di una delle opzioni alternative alla detrazione, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta. quindi *i soggetti in no tax area o titolari solo di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, per lo sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione. Sono comunque esclusi sia dalla detrazione che dallo sconto/cessione i soggetti che non possiedono redditi imponibili in Italia .*

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE

1/5

Sono definiti portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa sia tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In base al riconoscimento ottenuto o a particolari situazioni si distinguono:

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 2/5

- **i soggetti con handicap riconosciuto dall'apposita Commissione medica ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 104 del 1992;**
- **i soggetti con handicap grave riconosciuto dall'apposita Commissione medica ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992;**

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 3/5

- **i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della legge 104/92;**

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE

4/5

- **le persone con sindrome di Down, dichiarate in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base;**

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 5/5

- **i soggetti con handicap non riconosciuto in base alla legge 104/1992 ma riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.**

Le principali agevolazioni fiscali

Le *principali agevolazioni fiscali* previste per i portatori di handicap riguardano:

- la detrazione per i figli a carico con handicap
- le spese sanitarie
- l'acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
- l'acquisto di veicoli
- l'acquisto e mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.
- le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- le spese sostenute per l'assistenza personale
- i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

L'approfondimento che segue affronta alcune delle agevolazioni (quelle più diffuse..)



Detrazione per figli con disabilità fiscalmente a carico



Per ogni figlio disabile a carico, di qualsiasi età, con disabilità certificata in base alla legge 104/92, si ha diritto ad una maggiore detrazione teorica. Alla detrazione base di 950 euro (1220 per i minori di tre anni) si somma l'ulteriore importo di 400 euro.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Età dei figli	Disabilità	Detrazione teorica
< 3 anni	No	1220
< 3 anni	Si	1620
> 3 anni	No	950
> 3 anni	Si	1350

Detrazione per figli con disabilità fiscalmente a carico

IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI EFFETTIVE

Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Nel reddito complessivo non va considerata l'abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici



Spetta una detrazione Irpef del 19% per le spese riguardanti i **mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità**. Rientrano in questa categoria di spesa **anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità**, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1.

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

La detrazione, nella misura del 19 per cento, **spetta sull'intero importo** della spesa sostenuta e può essere fruita **anche dal familiare del disabile** che ha sostenuto la spesa, **a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.**

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

Sono ammesse alla detrazione, a titolo di esempio, le spese sostenute per:

- ☐ il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento;
- ☐ il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);

Attenzione :

le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11.

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

(segue spese ammesse alla detrazione)

- ☐ l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- ☐ l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- ☐ l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

(segue spese ammesse alla detrazione)

- ☐ la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- ☐ l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- ☐ l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità.

Attenzione:

*per le spese sopra indicate **non si può fruire contemporaneamente della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16- bis del TUIR** (Righi E41-E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB). La detrazione per le spese indicate nei predetti punti spetta solo per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di 96.000 euro.*

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

(segue spese ammesse alla detrazione)

- ☐ l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione.

Attenzione

*Si tratta di acquisto di chi ha una **disabilità che non richiede il vincolo di adattamento** (destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave).*

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

(segue spese ammesse alla detrazione)

- ☐ l'acquisto di telefonini per sordi;
- ☐ l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- ☐ l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Attenzione

*Per le spese sopra indicate si può fruire della detrazione **soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap**. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.*

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

novità

L'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nel **disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche**, prevede che *“i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari (...) per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.*

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

novità

Il collegamento funzionale fra il sussidio informatico e la disabilità dovrà risultare dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.

Il contribuente in possesso di verbali di invalidità o disabilità rilasciati anteriormente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, ovvero di verbali privi delle attestazioni medico-legali richieste per l'accesso al beneficio fiscale



potrà dimostrare tale collegamento funzionale mediante **la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza**, richiesta dal decreto ministeriale 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata .

Acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

Approfondimento

BICI ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA

L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, **la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.**

Acquisto auto



La **detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:**

- ☐ motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- ☐ motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- ☐ autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Acquisto auto

Portatore handicap con impedito o ridotte capacità motorie

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Portatore di handicap con impedito o ridotte capacità motorie permanenti	Si, l'adattamento deve: - essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto; - risultare dalla carta di circolazione.	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori	legge n. 449/1997 art. 8

Acquisto auto

Approfondimento

Portatore handicap con impedito o ridotte capacità motorie

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità.

Acquisto auto

Approfondimento

Portatore handicap con impedito o ridotte capacità motorie

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo**, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i **disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Acquisto auto

Approfondimento

Portatore handicap con impedito o ridotte capacità motorie

Tra gli **adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei** si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile.

Non può essere considerato “adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Acquisto auto

Portatore handicap con impedito o ridotte capacità motorie

Esempio certificazione idonea

Al sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato:
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

L'interessato:

- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)
- è portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)

REVISIONE: NO

Soggetto con disabilità grave.

Presenta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Indicata anche norma su deambulazione sensibilmente ridotta ai fini tagliando parcheggio.

Acquisto auto

Invalido grave limitazione capacità di deambulazione

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.	legge n. 388/2000 art. 30

Acquisto auto

Invalido con grave limitazione capacità di deambulazione

Esempio certificazione idonea

Al sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato:
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

L'interessato:

- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)

Acquisto auto

Soggetto pluriamputato

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità
Pluriamputato	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione

Acquisto auto

Soggetto pluriamputato

Esempio certificazione idonea

PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

L'interessato:

- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)

Le condizioni possono essere certificate anche con indicazione «ricorrono le condizioni di cui...»

Al sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato:
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

Ricorrono le previsioni di cui:

- all'art. 30, comma 7 della legge 388/2000
- all'art. 381 del DPR 495/1992

Acquisto auto

Portatore di handicap psichico o mentale

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988).	Legge n. 388/2000 art. 30

Acquisto auto

Portatore di handicap psichico o mentale

Esempio certificazioni idonee

Da certificazione

Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato:
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

Da certificazione Invalidità e riconoscimento indennità

L'interessato:

- è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
 - è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
-

Acquisto auto

Soggetto con sindrome di down

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	No	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)	Legge n. 388/2000 art. 30

Acquisto auto

Soggetto con sindrome di down

Fac-simile dichiarazione medico

Fac-simile

Visto il referto dell'esame del cariotipo rilasciato il [riportare la data dell'esame] da [riportare il riferimento dell'istituto o centro che ha rilasciato effettuato l'esame] relativo al signor [cognome e nome] che risulta persona con Sindrome di Down (Trisomia 21)

Ai sensi dell'articolo 94, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

si dichiara che

Il/La signor/a _____

nato/a il _____

residente in Via/Piazza _____

mio/a assistito/a, n. di tessera sanitaria _____

è persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Data

Firma

Acquisto auto

Soggetti non vedenti

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi - legge n. 138/2001 artt. 2,3 e 4)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.	Legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) Legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

Acquisto auto

Soggetti non vedenti

Esempio certificazione idonea

Giudizio Conclusivo:

Grado invalidità

Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104

REVISIONE: No

Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)

è **soggetto non vedente** ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della Legge 342/2000 (art. 1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 Legge 488/1999

Acquisto auto

Soggetto sordo

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale - legge n. 381/1970)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	Legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) Legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

Acquisto auto

Soggetti sordi

Esempio certificazione idonea

LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE:
AI SENSI DELLA LEGGE: 26.5.1970 n. 381 ☐ 1 27.5.1970 n. 382 ☐ 2 30.3.1971 n. 118 ☐ 3 11.2.1980 n. 18 ☐ 4

IL RICHIEDENTE È RICONOSCIUTO:

☐ 01 NON INVALIDO (assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore deambulante)

☐ 02 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in MISURA SUPERIORE AD 1/3 (art. 2 legge 118/71):

☐ 03 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 (art. 2 e 13 legge 118/71):

☐ 04 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge 118/71): 100%

☐ 05 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80)

☐ 06 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita (legge 18/80)

☐ 07 MINORE NON DEAMBULANTE: con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (artt. 2 e 17 legge 118/71)

☐ 08 CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambe gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70) (OD..... OS.....)

☒ 09 CIECO ASSOLUTO (legge 382/70)

☒ 10 SORDOMUTO (legge 381/70)

Acquisto auto

Soggetti sordi

Esempio certificazione idonea

che il Sig. Umberto Vignani
nato a Milano il 8/6/1969
domiciliato a Milano - via Caruggio 410
documento di riconoscimento _____
_____ è stato sottoposto a visita collegiale in data 18/4/1985
ed E' stato riconosciuto affetto da SORDOMUTISMO.
~~E'~~
Si certifica altresì che tale menomazione NON è di natura esclusivamente psichica né dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Acquisto auto

Soggetti non vedenti o sordi

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di **ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi**.

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente “...**si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ...**”.

Acquisto auto

Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

L'indicazione che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili.

L'interessato:

-è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)

Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

Acquisto auto

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione: limiti e condizioni

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei **18.075,99 euro** vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).

La detrazione può essere **usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.**

L'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

Acquisto auto

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione: limiti e condizioni

Perdita dell'agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Acquisto auto

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione: limiti e condizioni

Spese per riparazioni

La detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

ESCLUSI : i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo.

Acquisto auto

AGEVOLAZIONI AL FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità.

Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Superando il limite di reddito, per essere considerato a carico, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Acquisto auto

DOCUMENTAZIONE: VEICOLI SENZA OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli NON adattati (1/2)

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico fiscalmente.
- Per i **non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione**, rilasciato da una Commissione medica pubblica.
- Per i **portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell'invalidità** emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
- Per le **persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico** di base e certificazione dell'indennità di accompagnamento come previsto dall' art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Acquisto auto

DOCUMENTAZIONE: VEICOLI SENZA OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli NON adattati (2/2)

- Per gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati**, **verbale rilasciato dalla commissione medica** per l'handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore(ivi comprese le pluriamputazioni).
- **Autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.

Acquisto auto

DOCUMENTAZIONE:VEICOLI CON OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli adattati:

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è carico fiscalmente.
- Copia della **patente di guida speciale** o copia del foglio rosa "speciale" solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico).
- Copia della **carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l'accompagnamento e la locomozione del disabile.
- Copia della **certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia **esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità**.
- **Autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato

Acquisto auto

VEICOLI AGEVOLABILI

autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozze	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Spese assistenza personale



La detrazione Irpef per gli addetti all'assistenza (persone non autosufficienti)

- Sono detraibili dall'Irpef, **nella misura del 19%**, le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
- La detrazione deve essere calcolata su un **ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro** e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

Spese assistenza personale

Sono considerati **non autosufficienti** nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che **necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:**

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Spese assistenza personale

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (ad esempio, per le cosiddette badanti) **propria o di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c.**, anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- ☐ una casa di cura o di riposo
- ☐ una cooperativa di servizi
- ☐ un'agenzia interinale.

Spese assistenza specifica

Sono **interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche** (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di **assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione**.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

Spese assistenza specifica

Le spese di assistenza specifica sono quelle relative a:

- ☐ **assistenza infermieristica e riabilitativa** (ad esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, etc);
- ☐ prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di **addetto all'assistenza di base** o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- ☐ prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- ☐ prestazioni rese da personale con la qualifica di **educatore professionale**;
- ☐ prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale .

Spese assistenza specifica

Approfondimento

Sono deducibili anche le spese sostenute per le **attività cosiddette di ippoterapia e musicoterapia** a condizione che le stesse vengano prescritte da un **medico che ne attesti la necessità** per la cura del portatore di handicap e siano **eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato** (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica

Spese assistenza specifica

Circolare Agenzia Entrate – 8 luglio 2020

*In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma **solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali.** A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 2.1).*

Spese assistenza specifica

Da Circ.19/2020 – documenti per mod.730

Spesa per l'assistenza specifica	-Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica -Fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione -Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità -Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta
---	--

LINK utili



[https://www1.agenziaentrate.gov.it/web app entrate/agevolazioni disabilita.html](https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html)

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/veicoli-destinati-ai-disabili.html>

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50651>

<http://www.handylex.org/schede/benefici/index.shtml>

<https://www.superabile.it/cs/superabile/auto-esenzione-bollo-persone-con-gravi-difficolta-di-deambul.html>

Grazie dell'attenzione.....